FISCO

# Niente IVAFE per finanziamenti soci e quote di srl estere

## In Gazzetta la legge europea 2013-bis, che cambia l'ambito di applicazione dell'imposta sugli investimenti di natura finanziaria detenuti all'estero

**/ Salvatore SANNA**

Sul Supplemento Ordinario n. 83 della Gazzetta Ufficiale n. 261 di ieri, 10 novembre, è stata pubblicata la L. 30 ottobre 2014 n. 161 (legge europea 2013-*bis*), che modifica l'ambito oggettivo dell'**IVAFE**, equiparandola con l'**imposta di bollo** dovuta sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Italia.

La norma in commento è finalizzata a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, in cui era stata evidenziata una criticità in relazione alla **disciplina IVAFE** con riferimento alla **disparità** di **trattamento** che si determinava rispetto alla norma concernente l'imposta di bollo sui prodotti finanziari.

In particolare, l'ambito di applicazione dell'IVAFE era più ampio e comprendeva tutte le c.d. "**attività finanziarie**".

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. 28, si considerano attività **estere** di natura finanziaria tutte quelle da cui derivano **redditi di capitale** o **redditi diversi** di **natura finanziaria** di fonte estera: pertanto, l'imposta si applicava sulle seguenti attività finanziarie se detenute all'estero:

- **partecipazioni al capitale** o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti **derivati** e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato;
- diritto all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Inoltre, era pacifico in dottrina che la tassazione IVAFE comprendesse gli investimenti e i contratti finanziari **diversi** dagli strumenti finanziari e non rappresentati da titoli, come le **quote** di **società a responsabilità limitata** e i **finanziamenti**.

L'intervento normativo che ha equiparato l'ambito di applicazione dell'IVAFE a quello dell'imposta di bollo si è reso necessario perché un **trattamento fiscale differente** tra gli investimenti di natura finanziaria detenuti in Italia e quelli detenuti all'estero poteva essere oggetto di **censura** da parte della Commissione europea per **violazione** del principio di **libera circolazione di capitali** sancito dall'art. 63 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea.

Con l'approvazione della legge europea 2013-*bis*, quindi, **a partire dal 2014**, anche l'IVAFE si applica solo sui **prodotti finanziari**, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Risulta quindi **superata** l'**elencazione** delle **fattispecie** imponibili fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Per "**prodotti finanziari**", infatti, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Di conseguenza, sono ora soggetti all'imposta in argomento:

- i **valori mobiliari**;
- gli **strumenti** del **mercato monetario**;
- le **quote** di **organismi** di **investimento collettivo** del risparmio;
- le varie tipologie di **contratti a termine e derivati** connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc., (ossia i contratti di opzione, future, swap ecc.);
- i **contratti finanziari differenziali**;
- ogni altra forma di **investimento** di **natura finanziaria**.

A seguito dell'introduzione del concetto di "prodotto finanziario", risultano quindi esclusi le valute estere (in banconote o monete) e i metalli preziosi. Secondo parte della dottrina, dovrebbero essere **esclusi** dall'ambito di applicazione dell'IVAFE anche le **quote** di **partecipazione** in **società estere** non rappresentate da titoli ed i **finanziamenti** dei **soci**. Infatti, tali attività finanziarie non sono soggette all'imposta di bollo se situate in Italia e le persone fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l'intervento di società fiduciarie.

Dal punto di vista procedurale, tali esclusioni potrebbero produrre l'effetto, in capo alle persone fisiche residenti soggette passive dell'imposta in argomento, di dover procedere al **ricalcolo** dell'**acconto IVAFE** dovuto per il 2014.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A CABINET BIANCIARDI-LAZZARINI ...